

Avv. Annamaria De Michele
Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.703256 - Fax 051.4686094 - Cell. 328.1396908
avvannamariademichele@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

SEDE DI CAMPOBASSO

ooo

RICORSO CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

proposto da **Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 15-01** (C.F. 91024080706), ORIGINAL
con sede in 86041 Bonefro (CB), contrada San Vito snc, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, sig. Luciano Di Memmo (C.F. DMMLCN56L23A971W),
nato a Bonefro (CB) il 23 luglio 1956 e residente a Casacalenda (CB), Via Trieste n. 13,
rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria De Michele (C.F. DMCNMR76M64L113R)
del Foro di Larino, giusta procura in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato
in 86100 Campobasso (CB), in via Fondaco della Farina n. 24, presso lo studio legale
dell'avv. Daniele Di Gregorio (C.F. DGRDNL55D15L725H). L'avv. Annamaria De
Michele dichiara di voler ricevere le comunicazioni relativi al giudizio al numero di fax
051.4686094 e alla pec avvannamariademichele@pec.it

Contro

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità
di legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 86100 Campobasso, Via Genova n. 11, e
elettivamente domiciliata *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in
Campobasso, Via Garibaldi n. 124

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, in persona del Direttore, nella
sua qualità di legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 86100 Via S. Antonio Abate
n. 236, e elettivamente domiciliata *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in
86100 Campobasso, Via Garibaldi n. 124

COMUNE DI BONEFRO, in persona del Sindaco, nella sua qualità di legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in XX Settembre n. 98, 86041 Bonefro (CB)

E nei confronti di

Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 19A44, in persona del legale
rappresentante *pro tempore* avv. Nicola Porrazzo, via Roma n. 314, 86041 Bonefro (CB)

E di

Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 39, in persona del legale rappresentante
pro tempore sig. rag. Giose Centillo, con sede in Corso De Gasperi n. 46, 86043
Casacalenda (CB)

Avv. Annamaria De Michele
Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.703256 - Fax 051.4686094 - Cell. 328.1396908
avvannamariademichele@pec.it

**per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di altre misure cautelari,
monocratiche e collegiali**

dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:

1. Delibera di Giunta regionale n. 614 del 18 novembre 2014, recante "DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 498 DEL 1/10/2014 AVENTE AD OGGETTO: "PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA) MOLISE - CODICE IDENTIFICATIVO 2007MO002FA008. RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) ASSEGNATE DALLA DELIBERA CIPE 3 AGOSTO 2011, N. 62. RIDEFINIZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A CARICO DELLA QUOTA "SISMA 2002 PERCORSO DI RICOSTRUZIONE"". REVOCA PROVVEDIMENTO E RIAPPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI CANTIERABILI DA INSERIRE IN APQ, A VALERE SULLA "QUOTA SISMA 2002 PERCORSO DI RICOSTRUZIONE", pubblicata sul BURM del 1° dicembre 2014 (all. 1);
2. Delibera di Giunta n. 636 del 24 novembre 2014, recante "DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 614 DEL 18/11/2014 DENOMINATA: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 498 DEL 01/10/2014 AVENTE AD OGGETTO "PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA) MOLISE - CODICE IDENTIFICATIVO 2007MO002FA008. RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) ASSEGNATE DALLA DELIBERA CIPE 3 AGOSTO 2011, N. 62. RIDEFINIZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A CARICO DELLA QUOTA "SISMA 2002 PERCORSO DI RICOSTRUZIONE"". REVOCA PROVVEDIMENTO E RIAPPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI CANTIERABILI DA INSERIRE IN APQ, A VALERE SULLA "QUOTA SISMA 2002 PERCORSO DI RICOSTRUZIONE. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE RETTIFICHE E CORREZIONI MATERIALI", pubblicata sul BURM n. 48 del 1° dicembre 2014 (all. 2).
3. per quanto occorrer possa, delibera di Giunta regionale n. 498 del 1° ottobre 2014, recante "PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA) MOLISE - CODICE IDENTIFICATIVO 2007MO002FA008. RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) ASSEGNATE DALLA DELIBERA CIPE 3 AGOSTO 2011, N. 62. RIDEFINIZIONE PROGRAMMA DEGLI

INTERVENTI A CARICO DELLA QUOTA "SISMA 2002 PERCORSO DI RICOSTRUZIONE", pubblicata sul BURM n. 39 del 16 ottobre 2014 (all. 3);

4. per quanto occorrer possa, delibera di Giunta regionale n. 608 del 2 ottobre 2012, "PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA) MOLISE - CODICE IDENTIFICATIVO 2007MO002FA008. RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) ASSEGNATE DALLA DELIBERA CIPE 3 AGOSTO 2011, N. 62" (all. 4);
5. per quanto occorrer possa, deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 13 novembre 2012 (all. 5);
6. Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 12399 del 1° agosto 2014 (all. 6);
7. Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 14086 del 3 settembre 2014 (non in possesso del ricorrente);
8. Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 14996 del 19 settembre 2014 (all. 7);
9. Nota del Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo Sociale e la Coesione - Direzione area II, prot. n. 81071 del 18 settembre 2014 (all. 8);
10. Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del 18 novembre 2014, recante relazione e procedure adottate per la rimodulazione della delibera di Giunta n. 608/2012 (all. 9);
11. Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 21394 del 24 novembre 2014 (all. 10);
12. nonché ogni altro atto, provvedimento amministrativo o delibera della Giunta regionale anche in corso di adozione, presupposto consequenziale e/o connesso, anche se non ancora conosciuto o conoscibile

e, trattandosi di attività totalmente vincolata, per l'inserimento del PEU n. 15-01 sp. 02 tra i progetti cantierabili destinatari di finanziamento di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014 e/o per la condanna della Regione Molise e/o dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile a disporre l'inserimento del PEU n. 15-01 sp. 02 tra i progetti cantierabili destinatari di finanziamento di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014, e/o per il finanziamento del PEU n. 15-01 sp. n. 02 e/o per la condanna della Regione Molise e/o dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile a disporlo, sussistendo comunque tutti i presupposti previsti dalle norme vigenti.

FATTO

1. Come è noto, in data 31 ottobre 2002, nella Regione Molise, e per quanto qui rileva, nel Comune di Bonefro, si è verificato un fenomeno sismico di gravissima entità che ha provocato ingenti danni al patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, come è stato accertato dai tecnici della Protezione Civile C.O.M. di Larino.
2. Con D.P.C.M. del 31 ottobre 2002, è stato dichiarato lo stato di emergenza per l'intera Provincia di Campobasso.
3. Con ordinanza commissariale n. 13 del 27 maggio 2003, sono state emanate le disposizioni dirette a favorire la fase della ricostruzione nei comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 (all. 11).
4. Tra gli immobili gravemente danneggiati dal terremoto, nel Comune di Bonefro, vi è anche quello di proprietà della famiglia Di Memmo, sito in C.da San Vito snc, dichiarato inagibile con ordinanza commissariale.
5. Con atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Larino in data 15 ottobre 2003, i sig.ri Alessandro Di Memmo, Giuseppe Di Memmo, Dora Di Memmo, Maria Regina Di Memmo, Maria Cerbaso, Mauro di Memmo, Luciano Di Memmo, Gabriella Di Memmo, Sergio Di Memmo, Angiolina Martino, Elisa Battezzato, Pio Angelo Battezzato, Maria Giuseppe Battezzato, proprietari dell'immobile sito in Bonefro, in C.da San Vito snc, riportato al NCT al foglio 15, particelle 199-240-178-61, hanno costituito il Consorzio amministrativo obbligatorio tra i soggetti titolari di diritti reali immobiliari compresi nel PEU 15-01, delimitato ed approvato dal Comune di Bonefro con delibera consiliare n. 17 del 14 settembre 2003 (all.12).
6. In esecuzione degli artt. 3 e 17 dell'ordinanza commissariale n. 13/2003, nonché dei decreti commissariali n. 28 del 6 agosto 2003 e n. 52 del 25 settembre 2003, il Comune di Bonefro ha approvato la graduatoria dei sottoprogetti e dei PES di classe A. Tale graduatoria è stata consolidata con successiva determinazione del responsabile del servizio tecnico e gestione del territorio del Comune di Bonefro n. 345 dell'8 novembre 2011 (adottata a seguito di precedenti determinazioni n. 330/112 del 26 ottobre 2005, n. 380/130 del 6 dicembre 2005, n. 398/134 del 12 dicembre 2005, n. 112/26 dell'8 aprile 2006 e n. 227/56 del 22 giugno 2006). Dalla delibera richiamata si evince che il "totale fabbisogno finanziario" previsto dalla graduatoria per il Comune di Bonefro è pari a euro 33.997.063,37 per un totale di 91 progetti inseriti in graduatoria (all. 13).

7. Per quanto qui rileva, il sottoprogetto n. 02 del PEU n. 15-01 è stato inserito al n. 3 della graduatoria, con un contributo presunto pari ad euro 534.462,40 oltre ad euro 3.806,77 per spese tecniche.
8. Con nota a firma del Presidente della Regione Molise – Commissario delegato n. 3659 del 22 luglio 2006, è stata comunicata una copertura finanziaria della suddetta graduatoria (aggiornamento 2006) per un importo pari a 32.873.863,47.
9. Il ricorrente aveva perciò la **sostanziale certezza che il suo progetto sarebbe stato finanziato**, poiché la Regione Molise aveva assicurato una copertura pressoché integrale del fabbisogno evidenziato da Comune di Bonefro, nell'ambito del quale il PEU n. 15-01 occupava una posizione prioritaria.
10. A seguito dell'approvazione della predetta graduatoria, i PEU hanno redatto i progetti esecutivi sulla base delle direttive emanate con Decreto commissariale n. 35 del 6 aprile 2005.
11. Con circolare dell'Agenzia di Protezione Civile del 19 settembre 2012 prot. n. 16060, di attuazione della delibera regionale n. 570/2012, le Amministrazioni comunali sono state inviate, mediante i propri uffici, a verificare il contributo spettante ai sottoprogetti e ai PES e la classe di appartenenza, ad approvare i progetti esecutivi dei sottoprogetti e dei PES e a trasmettere la delibera di Giunta di validazione dei progetti e di richiesta di finanziamento entro il 29 giugno 2013 (all. 14).
12. La circolare precisa inoltre che *“Onde consentire la definitiva quantificazione del fabbisogno economico espresso per gli interventi sul patrimonio edilizio privato appartenenti alla 1° priorità di cui all'art. 17 dell'O. C. n°13 del 27 maggio 2012 definita classe A secondo l'equivalenza della tabella 6.1 di cui al punto 6 delle “linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione dei danni ed il miglioramento sismico degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 – PARTE SECONDA” approvate con il D.C. n°52 del 25 settembre 2003, i relativi progetti esecutivi già contenuti nelle graduatorie comunali dovranno essere presentati ai rispettivi Comuni di appartenenza entro e non oltre il 31 dicembre 2012”* e che *“Le procedure approvative sopra indicate dovranno essere attuate prioritariamente per i progetti edilizi unitari e/o i progetti singoli la cui inagibilità ha determinato il ricorso all'autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti o la loro sistemazione nelle strutture temporanee all'uopo predisposte, ovvero causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità già evidenziata con specifica richiesta di interventi*

di messa in sicurezza avanzata alla cessata Struttura Commissariale od anche a questa Agenzia. Considerato il lasso di tempo trascorso dagli eventi sismici in oggetto, si stabilisce che i tempi sopra indicati risultano perentori e che il mancato rispetto degli stessi anche parziale preclude al riconoscimento del finanziamento a valere sulle risorse disponibili. I progetti in classe A per i quali non verrà formulata la richiesta di finanziamento entro il 15 luglio 2013 sono equiparati ai progetti di classe E”.

13. **Il PEU n. 15-01 ha regolarmente presentato il progetto esecutivo del sottoprogetto n. 02 entro la scadenza del 31 dicembre 2012** al Comune di Bonefro, affinché inoltrasse all’Agenzia di Protezione Civile la richiesta di finanziamento.
14. Con determinazione della Giunta municipale di Bonefro n. 13 del 22 gennaio 2013, adottata all’esito dell’istruttoria effettuata dagli uffici del Comune conformemente alla sopra citata circolare di Protezione civile, e sulla base delle risultanze della conferenza di servizi decisoria del 9 gennaio 2013, il progetto esecutivo SP n. 02 del PEU n. 15-01, siccome munito del parere positivo di tutti gli Enti coinvolti, è stato approvato, e per esso è stata formulata una richiesta di finanziamento pari ad euro 569.542,59 (all. 15).
15. La delibera della Giunta del comune di Bonefro contenente l’approvazione del progetto esecutivo del PEU n. 15-01 Sp. n. 02, con la correlativa richiesta di finanziamento è stata ritualmente trasmessa all’Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota prot. n. 465 del 28 gennaio 2013, e dunque con largo anticipo rispetto alla scadenza ultima comunicata dall’Agenzia regionale della Protezione Civile del 29 giugno 2013, poi prorogata al 17 luglio 2013 (all. 16).
16. Ciò nonostante, tale richiesta di finanziamento, **pur avendo tutti i requisiti necessari e previsti per legge, è stata sostanzialmente ignorata e dimenticata** sia nella delibera della Giunta regionale n. 498 del 2014, sia nella successiva delibera n. 614 del 2014, che ha revocato la delibera n. 498 del 2014, approvando il programma definitivo degli interventi con accordo di programma quadro rafforzato, degli interventi cantierabili ma non ancora inseriti in APQ da finanziare a valere sulla quota “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, e degli interventi non cantierabili, e infine nella delibera n. 636 del 2014 che ha apportato ulteriori rettifiche e ha corretto alcuni errori materiali rispetto agli interventi già individuati nella delibera n. 614.
17. Le ragioni di tale mancato inserimento e dimenticanza sono del tutto incomprensibili in quanto il PEU aveva tutti i requisiti necessari per accedere ad esso, infatti:
 - il PEU è stato inserito nella graduatoria dei PEU in classe A;

- il progetto esecutivo è stato trasmesso entro il 31 dicembre 2012;
- il progetto esecutivo è stato approvato e la correlativa richiesta di finanziamento è stata trasmessa dal Comune alla Agenzia di Protezione civile entro il termine del 29 giugno 2013,

come richiesto dalla circolare dell'Agenzia di Protezione Civile del 19 settembre 2012 prot. n. 16060.

Per effetto della "dimenticanza" gli odierni ricorrenti corrono il rischio grave, imminente ed irreparabile di perdere definitivamente il finanziamento richiesto per il tramite del comune di Bonefro.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Al fine di meglio comprendere il quadro normativo ed amministrativo di riferimento, si indicano tutte le delibere del CIPE e di Giunta regionale rilevanti nel caso di specie:

- con delibera del CIPE del 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) concernente "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud", sono state assegnate al Molise, fra l'altro, le risorse per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" pari a 346,2 milioni di euro (all. 17);
- con successiva delibera del CIPE del 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), concernente "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione- modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013", è stato disposto, al punto 3.1, che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti, fra l'altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, si proceda mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»), contenenti, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post (all. 18);
- con deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 2 ottobre 2012 è stato approvato un primo e provvisorio programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con la su richiamata delibera n.62/2011, e sulla base dei dati allora disponibili trasmessi dai Comuni all'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla data del 30 aprile 2012, e da questa trasmessi alla Regione in data 25 settembre 2012.

- con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 13 novembre 2012, è stata approvata la integrazione del Programma degli interventi relativo all'assegnazione riferita alla quota "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", che ha inserito nell'elenco provvisorio ulteriori cinque interventi nel Comune di Ripabottoni;
- con delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre 2014), concernente "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse", è stata disposta la salvaguardia di interventi e la disciplina per l'utilizzo delle risorse in riferimento alla assunzione degli OGV (Obblighi Giuridicamente Vincolanti) per diversi scenari temporali, i termini per l'assunzione degli OGV e del monitoraggio degli interventi. Tale delibera ha inoltre disposto che le Regioni assumano le OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti) entro il 31 dicembre 2014 (all. 19);
- con delibera della Giunta regionale n. 498 del 1° ottobre 2014, è stato approvato il Programma degli interventi "cantierabili", non ancora inseriti in APQ, da finanziare a valere sulla quota "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", del valore complessivo di euro 181.912.608,34, come rimodulato negli importi e corretto per errori materiali, nella nota n. 14996/2014 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per le motivazioni e sulla base dei criteri riportati nella nota prot. n. 12399/2014 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ed in riscontro alla nota del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Direzione Area Seconda, prot. n. 81071 del 18 settembre 2014, a rettifica del Programma approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 608 del 2 ottobre 2012 e n. 719/2012 del 13 novembre 2012;
- **TALE DELIBERA AVREBBE DOVUTO INSERIRE NEGLI ELENCHI ANCHE I PROGETTI PERVENUTI TRA IL MESE DI SETTEMBRE 2012 (DATA DEL "CENSIMENTO" CHE HA COSTITUITO LA BASE PER L'ELABORAZIONE DEGLI ELENCHI DI CUI ALLA DELIBERA N. 608) E IL MESE DI GIUGNO 2013 (DATA DELL'ULTIMO "CENSIMENTO" EFFETTUATO DALL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE, CFR. CIRCOLARE DEL 19 SETTEMBRE 2012 PROT. N. 16060, CHE HA COSTITUITO LA BASE PER L'ELABORAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE DELIBERE N. 498, N. 614, E N. 636).**
- con successiva delibera della Giunta regionale n. 614 del 18 novembre 2014, si è proceduto a revocare la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n.498 del 1°

ottobre 2014, a far data dal 20 novembre 2014, per consentire il completamento di un atto e con salvezza degli effetti sino ad allora prodotti, in seguito alla necessità di riformulare il Programma degli interventi "cantierabili non ancora inseriti in APQ, da finanziare a valere sulla quota "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" alla luce delle rettifiche ed integrazioni derivanti da meri errori materiali riscontrati nel corso della messa a punto dell'attività da parte della medesima Agenzia Regionale e dell'opportunità di sistematizzare in un unico documento l'insieme degli interventi; a approvare le integrazioni e le rettifiche, per errori materiali, indicate nella nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n. prot. regionale 106859 del 18/11/2014 nonché le motivazioni alle base delle variazioni; a approvare quindi il Programma degli interventi "cantierabili" non ancora inseriti in APQ, da finanziare a valere sulla quota "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", del valore complessivo di euro 167.068.179,78, come rimodulato negli importi e corretto per errori materiali, nella nota n. prot. regionale 106859, del 18/11/2014, del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per le motivazioni e sulla base dei criteri e motivazioni ivi riportati e come corretto per errori materiali;

- con delibera di Giunta regionale n. 636 del 24 novembre 2014, è stato determinato di prendere atto dei contenuti della nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 21394 del 24/11/2014, acquisita al Protocollo della Regione Molise al n. 109466 del 24/11/2014, nella quale, ai fini dell'adozione del provvedimento formale di competenza della Giunta Regionale, utile per la sottoscrizione del relativo Accordo di programma Quadro, sono state indicate le voci da rettificare per mero errore materiale, riportate nell'allegato, confermando l'elenco definitivo degli interventi contenuto nella Delibera n. 614/2014, come rettificato dalle indicazioni formali nella Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile; di approvare le rettifiche, conseguenti ad errori materiali, indicate nella Nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 21394 del 24/11/2014, acquisita al Protocollo della Regione Molise al n. 109466 del 24/11/2014 in riferimento al Programma degli interventi "cantierabili" non ancora inseriti in APQ, da finanziare a valere sulla quota "Sisma 2002 Percorso ricostruzione.

ooo

I provvedimenti amministrativi impugnati sono illegittimi per i motivi che saranno di seguito esposti.

DIRITTO

SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL RICORRENTE

Il ricorrente Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 15-01 ricorre nei confronti degli atti e dei provvedimenti amministrativi più sopra richiamati nella sua qualità di soggetto "Destinatario del finanziamento" illegittimamente pretermesso da tali atti e provvedimenti amministrativi in relazione al sotto-progetto 02. Le complesse modalità di finanziamento previste dalla delibera CIPE n. 62 del 2011 prevedono infatti che il finanziamento richiesto ed accordato, passando attraverso l'Agenda Regionale di Protezione Civile e l'"Ente attuatore" (normalmente il Comune), venga attribuito e corrisposto al "Destinatario del finanziamento" (il PEU che ha richiesto il finanziamento per la realizzazione di un proprio intervento) che ne costituisce perciò l'effettivo beneficiario, sulla base di un disciplinare sottoscritto da tutte le parti.

PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 13 DEL 27 MAGGIO 2003, RECANTE "PRIMI ELEMENTI DIRETTI A FAVORIRE LA FASE DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 31 OTTOBRE 2002", CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 6, 14 E 17; VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEL D.C. N° 52 DEL 25 SETTEMBRE 2003; VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990; VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 2011; VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 21 DEL 2014

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE)

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

a. I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione di quanto è disposto dall'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27 maggio 2003, "primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002" e del D.C. n° 52 del 25 settembre 2003.

In base a quanto è statuito dall'art. 14 dell'O. C. n. 13 del 2003, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dall'evento sismico è stata prevista la concessione di un contributo che, per gli immobili gravemente danneggiati, riguarda la riparazione con il miglioramento sismico delle strutture e il

ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti comuni dell'intero edificio.

Il contributo è concesso secondo un ordine di priorità stabilito dall'art. 17 della medesima ordinanza (1^a categoria: unità immobiliare utilizzata come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che siano stati oggetto di ordinanza di sgombero sindacale totale e che non siano proprietari di altra unità immobiliare libera, fruibile ed adeguata secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare nel medesimo territorio comunale; 2^a categoria: unità immobiliare utilizzata come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che siano stati oggetto di ordinanza di sgombero sindacale parziale e che non siano proprietari di altra unità immobiliare libera, fruibile e adeguata secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare nel medesimo territorio comunale, ecc.).

Le priorità di cui all'art. 17 sono state ulteriormente scandite con il Decreto Commissariale n. 52 del 25.9.2003, per cui, per ciascuna categoria contemplata nell'art. 17, sono stati individuati 5 livelli di priorità (dalla classe A alla classe E), sulla base dei quali si procede all'erogazione del contributo.

Il s.p. 02 del PEU 15-01 appartiene alla classe A della 1^a categoria, ed è dunque destinatario del contributo in via assolutamente prioritaria rispetto ad altri ipotetici destinatari.

Dopo la prima e provvisoria assegnazione dei contributi destinati agli immobili appartenenti alla classe A della 1^a categoria effettuata sulla base della delibera della Giunta regionale n. 608 del 2012, basata sui dati allora disponibili, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emanato la circolare del 19 settembre 2012 prot. n. 16060 con la quale ha disposto che, onde consentire la definitiva quantificazione del fabbisogno economico espresso per gli interventi sul patrimonio edilizio privato appartenenti alla 1^o priorità di cui all'art. 17 dell'O. C. n°13 del 27 maggio 2012, i progetti esecutivi relativi a PEU e PES già contenuti nelle graduatorie comunali dovessero essere presentati ai rispettivi Comuni di appartenenza entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

Le Amministrazioni comunali erano poi invitate, mediante i propri uffici, a verificare il contributo spettante ai sotto-progetti e ai PES e la classe di appartenenza, ad approvare i progetti esecutivi dei sotto-progetti e dei PES e a trasmettere la delibera di Giunta di validazione dei progetti e di richiesta di finanziamento entro il 29 giugno 2013, successivamente prorogato alla metà di luglio.

Come è già stato evidenziato nella parte in fatto, nel caso del PEU 15-01, già inserito al n. 3 della graduatoria dei PEU e dei PES di classe A della 1^ categoria, il progetto esecutivo, tempestivamente trasmesso dallo stesso PEU, è stato poi approvato con determinazione della Giunta municipale di Bonefro n. 13 del 22 gennaio 2013 e successivamente trasmesso all'Agenzia Regionale di Protezione Civile per la richiesta di finanziamento spettante.

In base all'ordinanza n. 13 del 2003, avendo tutti i requisiti previsti (inserimento in classe A della 1^ categoria e approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale) ed avendo rispettato i termini indicati dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile per la presentazione al Comune del progetto esecutivo, per la sua validazione e per il successivo invio da parte del Comune, l'attribuzione del finanziamento da parte della Regione Molise al sotto-progetto 02 del PEU n. 15-01 costituisce atto privo di qualsivoglia discrezionalità, e dunque dovuto e necessario.

Il mancato inserimento del sp. 02 del PEU n. 15-01 costituisce, sotto questo profilo, una palese violazione di quanto è stabilito nell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 2003, con particolare riferimento agli artt. 14 e 17, e al D.C. n. 52 del 25 settembre 2003 che dispongono sul finanziamento dei progetti dei PEU e dei PES di classe A della 1^ categoria.

ooo

b) Sotto un ulteriore profilo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per difetto di istruttoria.

Può rilevarsi infatti che, nella procedura indicata ai Comuni, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile costituisce un mero collettore delle richieste di finanziamento provenienti dai Comuni. Perciò, dopo aver verificato la completezza, la regolarità formale e la tempestività dei progetti esecutivi ricevuti, questa era tenuta ad inserirli negli elenchi dei destinatari del finanziamento da parte della Regione, senza alcun margine di discrezionalità.

Ciò nonostante, del sotto-progetto 02 del PEU n. 15-01 non vi è traccia alcuna negli elenchi degli interventi cantierabili contenuto nella delibera n. 498 della Giunta regionale, né nella successiva delibera n. 614 che ha revocato la delibera n. 498, né nella successiva delibera n. 636. Esso è stato semplicemente dimenticato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile che, pur avendolo tempestivamente acquisito, non lo ha poi inserito nell'elenco degli interventi cantierabili che è stato poi approvato dalla Regione nelle delibere sopra ricordate.

Il mancato inserimento nell'elenco dei progetti cantierabili ammessi a finanziamento è chiaro indice di una istruttoria quanto meno lacunosa ed approssimativa da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che si riverbera sulle delibere della Giunta regionale. Con tutta probabilità, questa non è stata in grado di gestire la mole invero enorme di richieste di finanziamento che le sono pervenute negli scorsi mesi, fino a "dimenticare" progetti esecutivi validati, pur dalla stessa regolarmente acquisiti, tra i quali appunto quello del PEU n. 15-01.

ooo

c) I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione in palese violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990.

Essi non chiariscono le ragioni fattuali e/o giuridiche per le quali il sotto-progetto 02 del PEU 15-01, pur munito di tutti i requisiti e pur tempestivamente acquisito, non è stato inserito negli elenchi dei progetti cantierabili.

Perciò, anche a voler supporre che il mancato inserimento del sotto-progetto 02 del PEU 15-01 nell'elenco dei progetti cantierabili non sia il frutto di una semplice dimenticanza derivante da un difetto di istruttoria come qui si suppone, ma sia in ipotesi dipeso da una precisa volontà dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile di escluderlo dall'accesso al finanziamento, nessuna delle delibere di Giunta regionale richiamate, e nessuna delle relazioni istruttorie predisposte dagli uffici regionali o dalla stessa Agenzia chiariscono le ragioni per le quali tale progetto non è stato inserito nell'elenco dei progetti cantierabili.

Ad es. la relazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile di accompagnamento alla delibera di Giunta regionale n. 614, che si propone di esplicitare le procedure adottate nella rimodulazione della delibera n. 608 del 2012, e che dunque contempla una serie di fattispecie che spaziano dalla correzione di errori materiali alla individuazione dei criteri seguiti per la rimodulazione dei finanziamenti concessi, non prende in esame il caso di sotto-progetti di PEU o PES inviati alla stessa Agenzia ma non inseriti nell'elenco, ad es. in ipotesi perché ritenuti, a torto o a ragione, privi dei requisiti per accedere al finanziamento o per altre ragioni che qui non è possibile neppure intuire.

Le ragioni del mancato inserimento, al pari di quelle che hanno indotto l'Agenzia Regionale di Protezione Civile a correggere gli errori materiali o a rimodulare i finanziamenti da attribuire ai progetti indicati negli elenchi, avrebbero invece dovuto essere necessariamente esplicitate, al fine di consentire al PEU n. 15-01 di poterle comprendere ed eventualmente contestare, tenendo conto anche della gravità delle

conseguenze che il non inserimento comporta, ovvero la perdita del finanziamento spettante.

Nel caso di specie, non si dà conto dello svolgimento di alcuna istruttoria sui progetti presentati (sugli ammessi e soprattutto sui non ammessi) e, in ogni caso, è praticamente impossibile ricostruire l'iter logico-giuridico, semmai vi sia stato, che ha indotto l'Agenzia Regionale di Protezione Civile a non inserire il sotto-progetto 2 del PEU 15-01 tra quelli cantierabili e dunque finanziabili.

Sotto questo profilo, i provvedimenti impugnati risultano perciò completamente privi di motivazione e dunque sono palesemente illegittimi.

ooo

d) I provvedimenti impugnati sono infine illegittimi per eccesso di potere sotto molteplici profili.

Solo per mero scrupolo difensivo, anche a voler sostenere che l'inserimento nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento per i progetti pervenuti dopo la delibera n. 608 del 2012, non fosse atto vincolato subordinato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di inserimento del PEU in classe A e di esistenza di un progetto esecutivo validato, ma fosse un atto discrezionale della Regione e/o dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, i termini della questione non cambiano.

Restano oscure le ragioni per le quali l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dopo aver invitato i Comuni a trasmettere i progetti esecutivi pervenuti al fine di procedere alla definitiva quantificazione del fabbisogno economico, abbia poi ritenuto di non includere il sotto-progetto n. 2 del PEU n. 15-01, al pari di altri sotto-progetti, tra quelli finanziabili confluì negli elenchi approvati dalla Regione. O comunque le ragioni per cui la Regione abbia poi ritenuto di escluderli.

Per giustificare il mancato inserimento, non potrà sostenersi che il finanziamento pari a 346,2 milioni di euro assegnato dal Governo con la delibera CIPE n. 62 del 2011 fosse destinato a finanziare esclusivamente i sotto-progetti già inseriti negli elenchi adottati nella delibera n. 608. Nessuna delle delibere adottate dalla Giunta regionale esplicita che i finanziamenti della delibera CIPE n. 62 del 2011 fossero riservati esclusivamente ai sotto-progetti che risultavano già inseriti nella delibera n. 608, e che viceversa i progetti esecutivi presentati dopo la delibera n. 608 non fossero finanziabili in quanto ivi non inseriti. Anzi, dalla richiamata circolare dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile sembra emergere esattamente il contrario, ovvero che anche i progetti esecutivi presentati

dopo la delibera n. 608 fossero finanziabili e per tale ragione sono stati perciò sollecitati. Il che denoterebbe un agire amministrativo quanto meno illogico e contraddittorio da parte dell'intera macchina amministrativa.

Né ancora risulta che l'assegnazione dei finanziamenti richiesti fosse comunque subordinata ad un criterio di carattere meramente cronologico legato all'ordine di presentazione dei progetti con priorità per quelli inseriti nella delibera n. 608.

In base all'ordinanza commissariale n. 13 del 2003, tutti i PEU inseriti in classe A della 1^a categoria che hanno presentato progetti esecutivi approvati dai Comuni sono comunque destinatari di finanziamenti, sulla base di criteri dalla stessa indicati, non derogabili da parte della Regione.

La Regione avrebbe perciò dovuto assegnare a tutti i PEU aventi i requisiti i finanziamenti richiesti, provvedendo, ove in ipotesi ve ne fosse la necessità, alla rimodulazione complessiva del finanziamento ricevuto con delibera CIPE n. 62 del 2011, per tenere conto anche dei nuovi progetti presentati, garantendo a tutti gli aventi diritto una parità di trattamento.

Il mancato inserimento del sp. 02 del PEU n. 15-01 è sotto questo profilo indice di una evidente disparità di trattamento, perché di una pluralità di soggetti tutti astrattamente finanziabili, alcuni sono stati preferiti ad altri senza alcuna logica e/o alcun criterio che evidenzia le ragioni (comunque illegittime) della preferenza accordata.

Non solo. Lede il legittimo affidamento del ricorrente che ha sempre potuto contare sulla ragionevole certezza che il suo progetto, dopo 12 anni di attesa, sarebbe stato finanziato, sul presupposto della esistenza di una copertura finanziaria costantemente confermata dalla Regione a far data dal 2006.

Istanza di misure cautelari collegiali

Quanto al *fumus* si rinvia a quanto dedotto nel presente ricorso.

In relazione al *periculum in mora*, appare evidente l'imminente irreparabilità del danno e la sua estrema gravità.

Quanto alla imminente irreparabilità, si evidenzia che la già citata Delibera CIPE del 30 giugno 2014, n. 21 dispone tassativamente che le regioni assumano le OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti) entro il 31 dicembre 2014, come è chiaramente spiegato nella nota della Regione Molise prot. n. 81071 del 18 settembre 2014. Ove le regioni non provvedano, in tutto o in parte, i finanziamenti per i quali non sono state assunte le OGV torneranno nella piena disponibilità dello Stato italiano.

Tanto è vero che l'Agenzia di Protezione Civile si sta affrettando a concedere i finanziamenti ai PEU inseriti nella lista dei progetti cantierabili e a stipulare i disciplinari di concessione dei finanziamenti, che dunque dovrebbero esaurirsi già alla fine dell'anno.

Ciò significa che potranno ottenere i finanziamenti stanziati dalle Delibere CIPE solo gli interventi che siano compresi negli elenchi approvati dalla Regione alla data del 31 dicembre 2014. Dunque, per gli interventi che la Regione dovesse considerare finanziabili, ma successivamente a tale data, non è previsto un finanziamento.

Quanto alla gravità di tale danno imminente, si evidenzia che l'immobile di proprietà dei membri del Consorzio ricorrente rappresenta per essi la prima casa e il luogo di residenza, oltre che essere sede di riferimento per lo svolgimento dell'attività agricola, e pertanto la perdita del finanziamento per la sua ricostruzione rappresenta un danno economicamente e moralmente assai grave.

Si chiede pertanto di adottare in via cautelare le misure ritenute più idonee a tutelare la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e segnatamente inserire con riserva il sotto-progetto n. 02 del PEU n. 15-01 nell'elenco dei sotto-progetti cantierabili e dunque destinatari di finanziamento, di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014.

Istanza di misure cautelari monocratiche

Come è stato esposto nel punto precedente, l'imminente esaurimento e/o scadenza dei finanziamenti CIPE al 31 dicembre 2014 (perché integralmente impegnati mediante assunzione di OGV e/o perché non impegnati e dunque di nuovo nella esclusiva disponibilità dello Stato italiano, che potrà destinarli anche ad altri fini) e il carattere di prima casa e luogo di residenza dell'immobile in questione, integra altresì i requisiti di estrema gravità ed urgenza previsti come presupposto di misure cautelari monocratiche provvisorie ex art. 56 c.p.a.

Infatti il doveroso rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 55 c.p.a. impedisce una decisione collegiale prima della scadenza e/o esaurimento dei finanziamenti CIPE entro la data del 31 dicembre 2014.

La prossima udienza utile in camera di consiglio del TAR Molise risulta fissata nel mese di gennaio, dunque dopo la data del 31 dicembre 2014. Ove l'Ecc.mo Presidente non volesse disporre la misura cautelare monocratica, la successiva misura cautelare collegiale potrebbe risultare, per i motivi sopra detti ed in base agli elementi di cui ad oggi si dispone, del tutto vana.

Si richiede pertanto che l'Ecc.mo Presidente dell'adito TAR voglia disporre le misure cautelari provvisorie ritenute più idonee a tutelare la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e segnatamente inserire con riserva il sotto-progetto n. 02 del PEU n. 15-01 nell'elenco dei sotto-progetti cantierabili e dunque destinatari di finanziamento, di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014.

ooo

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale amministrativo regionale adito, disattesa ogni avversa istanza, IN VIA CAUTELARE: per le ragioni sopra scritte, prima con decreto cautelare dell'Ecc.mo Presidente, poi con ordinanza collegiale dell'ill.mo Collegio, sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare le misure ritenute più idonee a tutelare la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e segnatamente inserire con riserva il sotto-progetto n. 02 del PEU n. 15-01 nell'elenco dei sotto-progetti cantierabili e dunque destinatari di finanziamento, di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014; NEL MERITO: accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, annullarli nella parte in cui non inseriscono il PEU n. 15-01 sp. 02 tra i progetti cantierabili destinatari di finanziamento di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014, e, trattandosi di attività totalmente vincolata, disporre l'inserimento del PEU n. 15-01 sp. 02 tra i progetti cantierabili destinatari di finanziamento di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014 e/o condannare la Regione Molise e/o l'Agenzia Regionale della Protezione Civile a disporre l'inserimento del PEU n. 15-01 sp. 02 tra i progetti cantierabili destinatari di finanziamento di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014, e/o disporre comunque il finanziamento del PEU n. 15-01 sp. n. 02 e/o condannare la Regione Molise e/o l'Agenzia Regionale della Protezione Civile a disporlo, sussistendo comunque tutti i presupposti previsti dalle norme vigenti; in via subordinata, trattandosi di attività totalmente vincolata, disporre l'inserimento del PEU n. 15-01 sp. 02 tra i progetti non cantierabili destinatari di finanziamento di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014, e/o condannare la Regione Molise e/o l'Agenzia Regionale della Protezione Civile a disporre l'inserimento del PEU n. 15-01 sp. 02 tra i progetti non cantierabili destinatari di finanziamento di cui alla delibera n. 614/2014 e/o alle delibere n. 498/2014 e 636/2014, e/o disporre comunque il finanziamento del PEU n. 15-01 sp. n. 02 e/o condannare la Regione Molise e/o l'Agenzia

Avv. Annamaria De Michele
Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.703256 - Fax 051.4686094 - Cell. 328.1396908
avvannamariademichele@pec.it

Regionale della Protezione Civile a disporlo, sussistendo comunque tutti i presupposti previsti dalle norme vigenti.

Con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Si producono i documenti come indicati in narrativa.

Si chiede all'ill.mo Tribunale Amministrativo di acquisire tutta la documentazione relativa alla pratica di finanziamento del PEU n. 15-01, sp. 02 nonché al carteggio tra gli Enti pubblici coinvolti, e ogni altra documentazione utile ai fini della decisione.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato: per la presente controversia è dovuto, ed è stato versato un contributo unificato pari ad euro 650,00.

Termoli, 5 dicembre 2014

(avv. Annamaria De Michele)



AVV. ANNAMARIA DE MICHELE

Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)

Tel. 0875.703256 – Fax 051.4686094

avvannamariademichele@pec.it

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Luciano Di Memmo, nato a Bonefro (CB), il 23 luglio 1956 e residente a Casacalenda, Via Trieste n. 13, C.F. DMMLCN56L23A971W, in proprio e nella mia qualità di legale rappresentante pro tempore del PEU n. 15-01, di Bonefro (C.F. 91024080706) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, in ogni sua fase e grado, l'avvocato Annamaria De Michele.

A lei conferisco ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di sottoscrivere il presente ricorso e gli altri atti del processo, di proporre motivi aggiunti, di proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, farsi sostituire in udienza, incassare somme e quietanzare, transigere, conciliare sia in sede giudiziale che stragiudiziale, fare e accettare rinuncia agli atti, riassumere il processo, con promessa di rato e valido del suo operato.


Presto il consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano, nella misura in cui sia necessario per l'espletamento del presente mandato e dichiaro di aver preso visione della nota informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che mi è stata consegnata al momento del conferimento della presente procura alle liti.

Ad ogni effetto eleggo domicilio in Campobasso, via Fondaco della Farina n. 24, presso lo studio legale dell'avv. Daniele Di Gregorio.

Sig. Luciano Di Memmo

(in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* del PEU n. 15-01)


E' autentica

avv. Annamaria De Michele


Avv. Annamaria De Michele
 Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)
 Tel. 0875.703256 - Fax 051.4686094 - Cell. 328.1396908
avvannamariademichele@pec.it


*** **


Relazione di notifica a mezzo del servizio postale
ai sensi degli artt. 1 e 3 della l. n. 53/1994

Cron. n. 15/2014

Io sottoscritto Avv. Annamaria De Michele del Foro di Larino, giusta i poteri di cui all'art. 1, legge 21.1.1994, n. 53, nonché l'autorizzazione n. 5/2013 del Consiglio dell'Ordine di Larino rilasciata con delibera n. 33 del 5 marzo 2013, quale procuratore di **Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 15-01** (C.F. 91024080706), con sede in 86041 Bonefro (CB), contrada San Vito snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luciano Di Memmo (C.F. DMMLCN56L23A971W), nato a Bonefro (CB) il 23 luglio 1956 e residente a Casacalenda (CB), Via Trieste n. 13, in forza di procura come in calce al presente atto, ho notificato il suesteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sede di Campobasso, a **REGIONE MOLISE**, in persona del Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in 86100 Campobasso, Via Garibaldi n. 124, e ciò ho fatto inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76659117654-8 spedita dall'ufficio postale di Bologna Centro in data 5 dicembre 2014, corrispondente al timbro postale, previa iscrizione al n. 15 del mio registro cronologico

avv. Annamaria De Michele

N. Raccomandata	76659117654-8
	
Posteitaliane	
<small>EP0795-EP0489 - Mod. 22.2G - MOD. 04001 (ex 11518) - St. [4] Ed. 03/04</small>	
Accettazione RACCOMANDATA	RICEVUTA
<small>È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde</small>	
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE PROV.
MITTENTE	MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
(accettazione manuale)	



TASSE

Avv. Annamaria De Michele
Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.703256 - Fax 051.4686094 - Cell. 328.1396908
avvannamariademichele@pec.it

Relazione di notifica a mezzo del servizio postale
ai sensi degli artt. 1 e 3 della l. n. 53/1994

Cron. n. 16./2014

Io sottoscritta Avv. Annamaria De Michele del Foro di Larino, giusta i poteri di cui all'art. 1, legge 21.1.1994, n. 53, nonché l'autorizzazione n. 5/2013 del Consiglio dell'Ordine di Larino rilasciata con delibera n. 33 del 5 marzo 2013, quale procuratore di **Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 15-01** (C.F. 91024080706), con sede in 86041 Bonefro (CB), contrada San Vito snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luciano Di Memmo (C.F. DMMLCN56L23A971W), nato a Bonefro (CB) il 23 luglio 1956 e residente a Casacalenda (CB), Via Trieste n. 13, in forza di procura come in calce al presente atto, ho notificato il sujesto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sede di Campobasso, a **AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**, in persona del Direttore, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 86100 Via S. Antonio Abate n. 236, e ciò ho fatto inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76659117653-7 spedita dall'ufficio postale di Bologna Centro in data 5 dicembre 2014, corrispondente al timbro postale, previa iscrizione al n. 16 del mio registro cronologico

avv. Annamaria De Michele

N. Raccomandata

76659117653-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 01001 (ex wms151e) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	
	VIA / PIAZZA	VIA S. ANTONIO ABATE	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. ANNAMARIA DE MICHELE	
	VIA / PIAZZA	VIA TRIESTE	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

1.000,00
Data: 05/12/2014
Firma: [Firma]
Serv. Ag. []
Bollo (accettazione manuale)

TASSE

Avv. Annamaria De Michele
Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.703256 - Fax 051.4686094 - Cell. 328.1396908
avvannamariademichele@pec.it

Relazione di notifica a mezzo del servizio postale
ai sensi degli artt. 1 e 3 della l. n. 53/1994


Cron. n. 17/2014

Io sottoscritto Avv. Annamaria De Michele del Foro di Larino, giusta i poteri di cui all'art. 1, legge 21.1.1994, n. 53, nonché l'autorizzazione n. 5/2013 del Consiglio dell'Ordine di Larino rilasciata con delibera n. 33 del 5 marzo 2013, quale procuratore di **Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 15-01** (C.F. 91024080706), con sede in 86041 Bonefro (CB), contrada San Vito snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luciano Di Memmo (C.F. DMMLCN56L23A971W), nato a Bonefro (CB) il 23 luglio 1956 e residente a Casacalenda (CB), Via Trieste n. 13, in forza di procura come in calce al presente atto, ho notificato il suesteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sede di Campobasso, a **AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**, in persona del Direttore, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in 86100 Campobasso, Via Garibaldi n. 124, e ciò ho fatto inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76659117651-5 spedita dall'ufficio postale di Bologna Centro in data 5 dicembre 2014, corrispondente al timbro postale, previa iscrizione al n. 17 del mio registro cronologico

avv. Annamaria De Michele

Bologna Centro
5 DIC 2014

N. Raccomandata **76659117651-5**



Posteitaliane
EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ECW1512) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P. COMUNE	PROV.	
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P. COMUNE	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Stampa: 11/11
Causale: 05
Data di: 20
Gen. Reg.: AR
Cod. 00: 31117/00133

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Avv. Annamaria De Michele
Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.703256 - Fax 051.4686094 - Cell. 328.1396908
avvannamariademichele@pec.it


Relazione di notifica a mezzo del servizio postale
ai sensi degli artt. 1 e 3 della l. n. 53/1994

Cron. n.. 18/2014

Io sottoscritta Avv. Annamaria De Michele del Foro di Larino, giusta i poteri di cui all'art. 1, legge 21.1.1994, n. 53, nonché l'autorizzazione n. 5/2013 del Consiglio dell'Ordine di Larino rilasciata con delibera n. 33 del 5 marzo 2013, quale procuratore di **Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 15-01** (C.F. 91024080706), con sede in 86041 Bonefro (CB), contrada San Vito snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luciano Di Memmo (C.F. DMMLCN56L23A971W), nato a Bonefro (CB) il 23 luglio 1956 e residente a Casacalenda (CB), Via Trieste n. 13, in forza di procura come in calce al presente atto, ho notificato il suesteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sede di Campobasso, a **COMUNE DI BONEFRO**, in persona del Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore*, con sede in XX Settembre n. 98, 86041 Bonefro (CB), e ciò ho fatto inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76659117650-4 spedita dall'ufficio postale di Bologna Centro in data 5 dicembre 2014, corrispondente al timbro postale, previa iscrizione al n. 18 del mio registro cronologico

avv. Annamaria De Michele

N. Raccomandata 76659117650-4



Posteitaliane
EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w0101) - St. HJ Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO CORRADO DI BONEFRO	
	VIA / PIAZZA VIA TRIESTE 13	N° CIV. 13
	C.A.P. COMUNE 86041 BONEFRO (CB)	PROV. CB
MITTENTE	MITTENTE AVV. ANNAMARIA DE MICHELE	
	VIA / PIAZZA VIA TRIESTE 19	N° CIV. 19
	C.A.P. COMUNE 86039 TERMOLI (CB)	PROV. CB

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrasegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
--	---

TASSE

Boffo (accettazione manuale)



Avv. Annamaria De Michele
Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.703256 - Fax 051.4686094 - Cell. 328.1396908
avvannamariademichele@pec.it

Relazione di notifica a mezzo del servizio postale
ai sensi degli artt. 1 e 3 della l. n. 53/1994

Cron. n. 19/2014

Io sottoscritta Avv. Annamaria De Michele del Foro di Larino, giusta i poteri di cui all'art. 1, legge 21.1.1994, n. 53, nonché l'autorizzazione n. 5/2013 del Consiglio dell'Ordine di Larino rilasciata con delibera n. 33 del 5 marzo 2013; quale procuratore di **Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 15-01** (C.F. 91024080706), con sede in 86041 Bonefro (CB), contrada San Vito snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luciano Di Memmo (C.F. DMMLCN56L23A971W), nato a Bonefro (CB) il 23 luglio 1956 e residente a Casacalenda (CB), Via Trieste n. 13, in forza di procura come in calce al presente atto, ho notificato il suesteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sede di Campobasso, a **Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 19A44**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* avv. Nicola Porrazzo, via Roma n. 314, 86041 Bonefro (CB) c/o avv. Porrazzo, e ciò ho fatto inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76659117649-2 spedita dall'ufficio postale di Bologna Centro in data 5 dicembre 2014, corrispondente al timbro postale, previa iscrizione al n. 19 del mio registro cronologico

avv. Annamaria De Michele

N. Raccomandata **76659117649-2**



Posteitaliane
EP0795-EP0488 - f. mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 981515) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	C.A.P.		PROV.
	VIA / PIAZZA	COMUNE	N° CIV.	
MITTENTE	MITTENTE	C.A.P.		PROV.
	VIA / PIAZZA	COMUNE	N° CIV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Boillo (accettazione manuale)


TASSE

Avv. Annamaria De Michele
 Via Molise n. 19, 86039 Termoli (CB)
 Tel. 0875.703256 - Fax 051.4686094 - Cell. 328.1396908
 avvannamariademichele@pec.it

Relazione di notifica a mezzo del servizio postale
ai sensi degli artt. 1 e 3 della l. n. 53/1994

Cron. n.20/2014

Io sottoscritta Avv. Annamaria De Michele del Foro di Larino, giusta i poteri di cui all'art. 1, legge 21.1.1994, n. 53, nonché l'autorizzazione n. 5/2013 del Consiglio dell'Ordine di Larino rilasciata con delibera n. 33 del 5 marzo 2013, quale procuratore di **Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 15-01** (C.F. 91024080706), con sede in 86041 Bonefro (CB), contrada San Vito snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luciano Di Memmo (C.F. DMMLCN56L23A971W), nato a Bonefro (CB) il 23 luglio 1956 e residente a Casacalenda (CB), Via Trieste n. 13, in forza di procura come in calce al presente atto, ho notificato il suesteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sede di Campobasso, **Consorzio amministrativo obbligatorio PEU n. 39**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. rag. Giose Centillo, con sede in Corso De Gasperi n. 46, 86043 Casacalenda (CB) c/o sig. rag. Giose Centillo, e ciò ho fatto inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76659117648-1 spedita dall'ufficio postale di Bologna Centro in data 5 dicembre 2014, corrispondente al timbro postale, previa iscrizione al n. 20 del mio registro cronologico avv. Annamaria De Michele



N. Raccomandata

76659117648-1



Posteitaliane

EP0785-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex walsite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PEU 39		
	CORSE DE GASPERI 46		
	VIA / PIAZZA	C.A.P.	COMUNE
MITTENTE	AVV. ANNAMARIA DE MICHELE		
	VIA TRIESTE		
	VIA / PIAZZA	C.A.P.	COMUNE

SERVIZI ACCESSORI
 RICHIESTI
 Contrassegnare la
 casella interessata

A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE